



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MONTANARI	MARCO	Presidente e Relatore
☐	MANFREDINI	ROMANO	Giudice
☐	REGGIONI	MARA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 180/2016
spedito il 12/04/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952015001153763300(001)
CONTR.UNIF.TRIB 2015
contro:

AG. RISCOSSIONE REGGIO EMILIA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150011537532000 TRIB.ERARIALI

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952015001153763300(001)

CONTR.UNIF.TRIB 2015

contro:

MEF-SEGR.-COMM. TRIB. PROVINCIALE DI MANTOVA

CTP MN - RGR 573/13 E RGR 223/13

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 180/2016

UDIENZA DEL

16/05/2017 ore 09:30

N°

143/2017

PRONUNCIATA IL:

16/5/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22/5/2017

Il Segretario

[Signature]

Svolgimento del processo

1-I sigg. [REDACTED] ricorrono ,nei confronti del Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria ,Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova e di Equitalia Centro s.p.a.,avverso cartelle esattoriali(n°.633,n°532) portanti iscrizioni a ruolo per omesso/insufficiente versamento di contributo unificato tributario; deducono i Ricorrenti che i suddetti ruoli sono conseguenti e connessi ad una serie di ricorsi che società ,di cui erano soci e legali rappresentanti , e gli stessi in proprio ,avevano interposto presso la C.T.P. di Mantova e che, gli stessi ,sarebbero illegittimi in quanto i contenziosi ,cui gli stessi si riferiscono ,sarebbero ancora sub iudice ,in quanto gravati in sede di appello; si dolgono ,altresì, dell'errato conteggio che la Segreteria del Giudice avrebbe effettuato in ordine agli stessi, non sommando i singoli importi degli ammontari dei valori di causa dei singoli atti cumulativamente impugnati, ma tenendoli distinti, con ciò pervendo a formalizzare una richiesta maggiore del dovuto e ,dunque, illegittima; chiedono, infine ,l'annullamento degli atti impugnati; vinte le spese; la Segreteria della C.T.P. di Mantova si costituisce in giudizio con proprie controdeduzioni con cui , premesso che i Ricorrenti avevano interposto tre ricorsi cumulativi, il primo avverso quattro avviso di accertamento, il secondo avverso due avvisi di accertamento, il terzo avverso cinque avvisi di accertamento , atti tutti ,singolarmente, di importo superiore allo scaglione di € 200.000,00,deduce che ,in ordine agli stessi, o erano stati versati c.u.t. di importo insufficiente o non erano stati ,proprio, versati; deduce poi come sia del tutto inconferente il fatto che i contenziosi , di cui sopra ,siano ancora in essere ,in quanto in costanza di gravame; chiede il rigetto del ricorso vinte le spese; Equitalia sia pure regolarmente intimata non si è costituita; nelle more del giudizio la Ricorrente Carla Alberini produce copia di "*Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*" ex art .6 d.l.193/2016, c.d. "rottamazione delle cartelle", con cui ,dopo aver dichiarato di volersi avvalere delle suddetta

definizione, quanto ad una(n°633) delle cartelle impugnate, aver assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto il carico cui si riferisce la dichiarazione, delega il Difensore a consegnare a Equitalia la dichiarazione stessa; ad una prima udienza dibattimentale il Difensore dei Ricorrenti chiedeva un breve rinvio in quanto contemporaneamente impegnato in un processo penale con imputato in vincoliis; il rinvio veniva concesso a data fissa; alla nuova udienza dibattimentale ,assente il Difensore dei Ricorrenti, sia pure regolarmente intimato ,la Segreteria della C.T.P. di Mantova si riporta alle proprie deduzioni scritte.

Motivi della decisione

2-L'art.14, comma 3 bis , del d.P.R. n. 115/2002 , T.U Spese di Giustizia ,nella parte modificata dall'art.1,comma 598,lett.a),della legge n.147 del 2013, dispone che: *" Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito."*; la norma citata ha superato il vaglio della Corte Costituzionale che con la sent.n°78/2016 ha esplicitato la seguente massima(n°38819)" *Sono inammissibili, per difetto di motivazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nella parte modificata dall'art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, Cost., in quanto dispone che, anche nel caso di ricorso cumulativo, il contributo unificato debba essere «determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello». Quanto alla pretesa violazione degli artt. 3 e 53 Cost., il rimettente non argomenta minimamente in ordine alle ragioni per le quali debba sussistere un identico trattamento tra tributi e sanzioni, stante la diversa natura e funzione e la distinta disciplina, né spiega compiutamente perché, a fronte di una disomogeneità dei*

criteri fissati per determinare il valore della lite nei singoli ambiti processuali, calati sulle particolarità delle questioni ivi deducibili e sulle peculiarità dei diversi processi, solo il criterio del rito civile, ancorato al valore unitario del processo, dovrebbe essere assunto quale tertium comparationis . Con riferimento all'asserita violazione del principio della capacità contributiva, le censure non appaiono congruenti in relazione alla fattispecie normativa in esame. Infatti, detto principio non riguarda né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né la spesa per i servizi generali, coperta da imposte indirette o da entrate dovute esclusivamente da chi richiede una determinata prestazione e, pertanto, non è invocabile e non può operare con riguardo alle spese di giustizia. In ordine alla dedotta violazione degli artt. 24 e 113, primo comma, Cost., il rimettente non chiarisce in alcun modo per quale motivo il diritto di difesa sarebbe conculcato dal meccanismo di determinazione del contributo unificato nel ricorso cumulativo oggettivo mentre non lo sarebbe con riguardo a quello previsto per ogni singolo atto. Infine, l'asserito contrasto con gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si configura come oggetto di mera asserzione, priva di alcun riscontro argomentativo in grado di giustificare la pretesa lesione del diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva. Per il costante orientamento della Corte secondo cui il principio della capacità contributiva come limite alla potestà di imposizione di cui all'art. 53 Cost. non riguarda «né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né [...] la spesa per i servizi generali [...] coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività», v. la citata sentenza n. 30/1964; in senso conforme, sentenze nn. 167/1973, 149/1972 e 23/1968".; la norma citata, applicata alla fattispecie concreta dedotta in giudizio ,non può che portare ad affermare l'infondatezza delle doglianze dei Ricorrenti posto che correttamente e legittimamente la segreteria

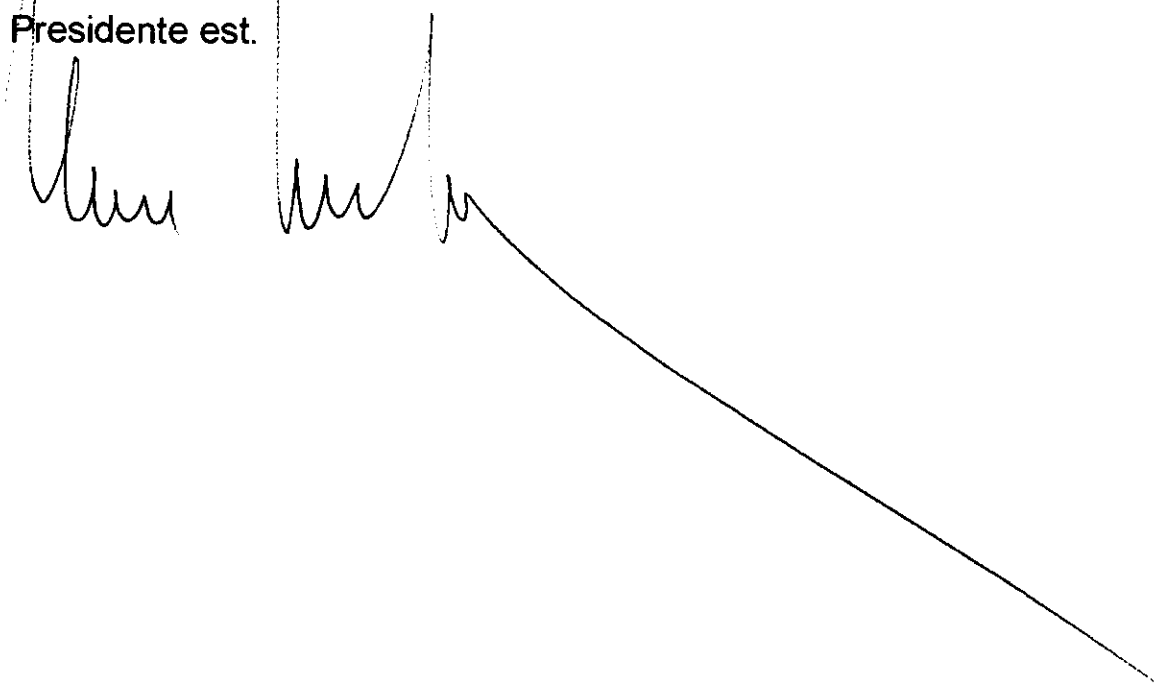
intimata ha provveduto a determinare l'ammontare del c.u.t. parametrandolo all'ammontare del valore di lite di ciascun atto impugnato ,anche ,cumulativamente ad altri; né hanno alcuna fondatezza le eccezioni dei Ricorrenti in ordine alla tipologia degli atti impugnati, ed in ordine al fatto che gli atti impugnati siano ancora o meno su iudice essendo il c.u.t. indifferente, ,in ipotesi, ad ambedue le casistiche; il ricorso va ,pertanto, respinto , quanto meno in parte qua; va infatti preso atto della rinuncia al ricorso, per quanto attiene la cartella ,09520150011537633, che la Ricorrente Carla Alberini ha effettuato sul presupposto della c. d. "rottamazione delle cartelle", in ordine al quale il giudizio deve ,pertanto, dichiararsi estinto ex art.44 del codice di rito; le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sul presupposto, in parte della soccombenza effettiva ed ,in parte, della soccombenza virtuale seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione dichiara estinto il processo per quanto attiene la cartella n°09520150011537633, respinge nel resto; le spese di giudizio liquidate in € 3000,00(tremila) seguono alla soccombenza.

Reggio Emilia li 16 maggio 2017

Il Presidente est.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.